

ALL' UFFICIO TRIBUTI  
del Comune di Corbetta  
via Cattaneo, 25  
20011 CORBETTA MI

Oggetto: **DICHIARAZIONE AI FINI RIDUZIONE IMU  
PER FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(DPR 445 del 28/12/2000 ex Legge 4/1/1968 n. 15)

Io sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... residente a ..... in via .....  
**consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 in caso di  
false dichiarazioni**

**DICHIARO**

**DI ESSERE IN POSSESSO DI UNA PERIZIA, REDATTA DA UN TECNICO ABILITATO,  
ACCERTANTE L'INAGIBILITA' O L'INABITABILITA' (vedi art. 6, comma 9 lettera c del  
regolamento IMU comunale, riportato sul retro del presente foglio), dei seguenti fabbricati, di  
fatto non utilizzati:**

Foglio catastale	Numero catastale	subalterno	Ubicazione

**L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un DEGRADO FISICO SOPRAVVENUTO  
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione.  
Pertanto, non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi  
edilizi.**

**Rimangono estranei alla riduzione i fabbricati di nuova o recente costruzione dichiarati  
all'ufficio tecnico erariale.**

**La suddetta inabilità/inagibilità decorre dal giorno ..... del mese ..... del corrente anno.**

Addi' .....

**FIRMA**

.....

**Allegato (obbligatorio):**

- 1) fotocopia di documento d'identità in corso di validità;**
- 2) .....**

**REGOLAMENTO IMU COMUNALE**  
**APPROVATO IN DATA 8/9/2014 E MODIFICATO IN DATA 13/4/2016**

**ART. 6 BASE IMPONIBILE**

Comma 9.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. ;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il Comune si riserva la facoltà di accertare tale dichiarazione con perizia a carico dell'interessato. L'agevolazione viene concessa per un periodo di anni tre dalla data di decorrenza indicata sulla dichiarazione inviata al Comune o, in mancanza di compilazione della data di decorrenza, dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Decorsi tre anni, la domanda di agevolazione deve essere ripresentata a pena di decadenza del beneficio;
- c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si precisa che l'inagibilità ed inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. **Pertanto, non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 6, comma 6, del presente regolamento "base imponibile". Rimangono estranei alla riduzione i fabbricati di nuova o recente costruzione dichiarati all'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'art. 28 del R.D.L. 652/1939. Sono escluse dal beneficio le abitazioni di fatto non abitabili perché non ultimate.**

A titolo semplificativo si considerano inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- (a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone con rischi di crollo;
- (b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- (c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o di rispristino;
- (d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche o estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per i quali erano destinati;
- (e) Edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

La riduzione sarà riconosciuta nel caso in cui vi sia almeno una delle condizioni di cui alle lettere (a), (b), e (c) oppure la riduzione sarà riconosciuta qualora entrambe le riduzioni di cui alle lettere (d) ed (e) siano rispettate, con valutazione discrezionale del Responsabile del Tributo, sentito l'Ufficio Tecnico.

Il riconoscimento delle riduzioni da IMU comporta la revoca del certificato di agibilità/abitabilità eventualmente già rilasciato dal Comune. A tal fine le domande di esenzione che siano state accettate vengono trasmesse in copia dall'Ufficio Tributi all'Ufficio Tecnico.